



PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI SANDRIGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(art. 198 comma 2, D.Lgs. 152/2006, art. 7 L.R. 3/2000)

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 27.09.2021

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Principi generali nella gestione dei servizi di igiene ambientale	3
Articolo 3 – Classificazione dei rifiuti urbani	4
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	4
Articolo 4 – Gestione delle diverse frazioni di rifiuto	4
Articolo 5 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani	4
Articolo 6 – Individuazione dell’utenza produttrice	4
Articolo 7 – Attrezzature per la raccolta e strade private	5
Articolo 8 – Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta	6
Articolo 9 – Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)	6
Articolo 10 – Centro comunale di raccolta	7
Articolo 11 – Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	7
Articolo 12 – Esercizi stagionali	8
Articolo 13 – Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto	9
Articolo 14 – Destinazione dei rifiuti raccolti	9
Articolo 15 – Attività di gestione a scopo non professionale	9
Articolo 16 – Campagne di sensibilizzazione e informazione	9
Articolo 17 – Spazzamento e lavaggio strade	10
Articolo 18 – Cestini stradali	10
Articolo 19 – Raccolta di rifiuti abbandonati	10
Articolo 20 – Carogne di animali	11
Articolo 21 – Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche	11
Articolo 22 – Aree di sosta nomadi	11
Articolo 23 – Gestione dei rifiuti cimiteriali	11
Articolo 24 – Veicoli a motore, rimorchi e simili	12
Articolo 25 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	12
Articolo 26 – Obblighi e divieti	13
CONTROLLI, SANZIONI E VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO	15
Articolo 27 – Competenza e giurisdizione	15
Articolo 28 – Controlli e vigilanza	15
Articolo 29 – Ordinanze contingibili ed urgenti	15
Articolo 30 – Sanzioni generali	16
Articolo 31 – Sanzioni specifiche	16
Articolo 32 – Danni e risarcimenti	17
Articolo 33 – Efficacia del Regolamento	17

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto:
 - a) le disposizioni atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
2. Il presente regolamento non si applica alle tipologie di rifiuto di cui all'art. 185 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 2 – Principi generali nella gestione dei servizi di igiene ambientale

1. La gestione dei servizi di igiene ambientale si attiene ai seguenti principi:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ed evitare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - b) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.
 - d) diminuire la quantità complessiva di rifiuti non recuperabili destinati a smaltimento, riducendone nel contempo la pericolosità;
 - e) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - f) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
 - g) garantire un servizio di raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica separato per tipologie;
 - h) migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali sia obbligatoria od opportuna l'adozione di tecniche di trattamento separate;
 - i) contenere i costi in relazione ai benefici derivanti.
2. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio, alle diverse categorie di utenza, ed alle effettive richieste di erogazione, come descritto nella relazione a corredo del Piano Finanziario dei costi del servizio di igiene ambientale.

Articolo 3 – Classificazione dei rifiuti urbani

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti urbani vengono distinti secondo quanto disposto dalle norme vigenti Regionali e Statali. In particolare si fa riferimento agli art. 183 e 184 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

TITOLO 2

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 4 – Gestione delle diverse frazioni di rifiuto

1. Le modalità specifiche di conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento o trattamento delle diverse tipologie di rifiuto sono definite nella relazione a corredo del Piano Finanziario per la definizione dei costi complessivi del servizio.

Articolo 5 - Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici viene effettuato in tutto il territorio.
2. Per particolari esigenze logistiche/operative o di opportunità alcune porzioni del territorio possono essere servite in maniera diversa.
3. Il conferimento dei rifiuti in ogni caso deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a separare e ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani, e a conferirli secondo le modalità indicate dal presente Regolamento. Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del Gestore, il quale, nel rispetto del regolamento e del contratto di servizio, ha il potere di impartire o concordare istruzioni alla generalità delle utenze, o anche a singole utenze o gruppi singolarmente individuati.
4. Il rifiuto deve essere depositato dall'utenza mediante le strutture date in dotazione dal gestore; in caso di modalità raccolta sfusa (carta e cartone) il rifiuto dovrà essere conferito in scatole o pacchi di peso non superiore a 5 kg. e dimensioni massime cm. 50 x 35 x30.
5. Nel caso di utenze caratterizzate da elevata produzione di rifiuto dovranno essere previste strutture di raccolta più capienti munite di chip dedicati e/o personalizzati per il conteggio degli svuotamenti e consegnate secondo le modalità indicate al precedente punto 2.
6. Per alcune frazioni di rifiuto specificamente individuate, il conferimento al servizio di raccolta può essere effettuato presso eventuali centri di raccolta comunali o intercomunali, secondo quanto previsto al successivo art. 10.

Articolo 6 – Individuazione dell'utenza produttrice

1. Le diverse frazioni di rifiuti prodotte dalle utenze domestiche e non domestiche possono essere soggette a tecniche di calibratura individuale atte a misurarne i volumi o i pesi conferiti da ogni singola utenza.
2. Per l'individuazione dei volumi sono utilizzati specifici contenitori dotati di sistema di individuazione automatico (microchip, codice a barre,...) ovvero in alternativa l'individuazione dell'utenza potrà essere effettuata attraverso strutture multiutenza il cui accesso avviene attraverso idonee tessere nominali.
3. Il Gestore del servizio determina, in accordo con l'amministrazione comunale e in ragione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, quali frazioni di rifiuti sono soggette a misura ai sensi del precedente comma 1 e le attrezzature specifiche di cui al comma 2.
4. Alle utenze domestiche e/o non domestiche possono essere proposte modalità alternative di servizio anche in relazione alla modalità di tariffazione puntuale. In tal caso la durata minima dell'opzione di servizio e di tariffazione scelta è di un anno.

Articolo 7 – Attrezzature per la raccolta e strade private

1. Il Gestore fornisce o, in alternativa, indica alle utenze le attrezzature necessarie al corretto conferimento dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal Piano Finanziario. Ogni utenza è tenuta ad utilizzare esclusivamente le attrezzature della tipologia prevista dal Gestore, che ne prevede l'acquisto mediante i fondi a ciò destinati nel Piano Finanziario. La cura delle attrezzature fornite è a carico dell'utente salvo diversi accordi con il Gestore. L'utente, in particolare, è tenuto a mantenere puliti e decorosi i contenitori eventualmente in dotazione.
2. L'utente, nell'usare il contenitore, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia. L'utente si assume ogni responsabilità, anche verso terzi, per l'uso e la detenzione del bene consegnato.
3. Per le frazioni di rifiuti raccolte in modalità domiciliare, le utenze sono tenute a posizionare i contenitori, correttamente chiusi, davanti alla propria sede non prima della sera precedente al giorno di raccolta previsto. Entro la giornata i contenitori svuotati vanno ricondotti all'interno della proprietà.
4. L'utente deve utilizzare tali strutture solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento.
5. Nel caso di furto dei contenitori assegnati ad uso esclusivo, l'utente dovrà fare richiesta al Gestore di un'ulteriore analoga dotazione.
6. Nel caso di danneggiamento dei contenitori assegnati ad uso esclusivo, si procederà alla sostituzione dei medesimi previa verifica delle cause ed eventuale richiesta di rimborso del costo dei contenitori stessi, qualora venga accertata la responsabilità del danno da parte dell'utente.
7. Il conferimento dei rifiuti rappresenta la fase per mezzo della quale i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata ovvero all'esterno delle sue pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento, per ciascuna frazione di rifiuto, allo scopo di consentire al soggetto Gestore l'attuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti. Si considerano all'esterno della proprietà immobiliare le strade pubbliche accessibili ai mezzi di servizio della raccolta. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta, ma dovranno effettuare il conferimento sulla pubblica via, nel punto accessibile ai mezzi di raccolta più vicino alla loro abitazione. Nel caso di richieste di esecuzione dei servizi di asporto su aree, strade o pertinenze private l'esecuzione degli stessi è condizionata a specifici accordi tra utente e Gestore.
8. In caso di trasferimento di residenza entro o fuori Comune, l'utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Gestore del servizio, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la consegna e/o restituzione del bidoncino assegnato. Il bidoncino deve essere riconsegnato al Gestore pulito.
9. Per una o più frazioni di rifiuti urbani può essere attivata la raccolta con il sistema stradale multiutenza. E' vietato danneggiare i contenitori stradali, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura. La manutenzione, la cura e la pulizia dei relativi contenitori sono a carico del Gestore del servizio che può rivalersi sui responsabili di eventuali danneggiamenti.

Articolo 8 – Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta

1. Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, o al rovesciamento dei contenitori o in casi simili, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.
2. I mezzi e le attrezzature per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti;

devono inoltre rispettare il decoro dei luoghi.

3. Quando ciò non costituisca pericolo per l'igiene o per il pubblico decoro, il Gestore può astenersi dal raccogliere il rifiuto, se conferito in modo difforme da quanto previsto dal regolamento. In tal caso il Gestore è tenuto ad informare l'utente del motivo di mancata raccolta.

Articolo 9 – Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)

1. Viene consentita e favorita la pratica dell'autotrattamento della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche (autosmaltimento organico) e dei residui derivanti dalla manutenzione del verde e decomponibili (compostaggio domestico totale). L'attività di trattamento rifiuti organici deve avvenire sul terreno adiacente al luogo di produzione del rifiuto organico ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
Soluzioni diverse devono essere espressamente autorizzate dal gestore.
2. In caso di esecuzione del compostaggio domestico l'utente può non attivare la raccolta della frazione organica avvalendosi quindi della riduzione tariffaria prevista. Il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, si riserva di effettuare il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio domestico. Sia per la pratica dell'"Autosmaltimento della frazione organica", sia per il "compostaggio domestico totale", l'utente ha diritto alle agevolazioni tariffarie previste dall'Art 18 c 1 del Regolamento TARI.
3. La struttura di compostaggio potrà variare tra: **cumulo o concimaia, cassa di compostaggio, composter**. Il Composter, un contenitore di capacità variabile costituito generalmente da materiale plastico o similare, munito di coperchio e/o portello laterale per l'estrazione del compost maturo e di piccoli fori ai lati o nel basamento per favorire l'ossigenazione interna del cumulo di rifiuti organici conferiti, potrà essere assegnato a titolo di comodato d'uso gratuito da parte del Gestore del servizio previa richiesta dell'utente o direttamente acquistato dallo stesso presso un rivenditore ufficiale. In quest'ultimo caso la richiesta di riduzione tariffaria dovrà essere accompagnata da copia del documento contabile di acquisto.
4. Il compostaggio domestico deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dia luogo ad emissioni di odori nocivi. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. Particolare attenzione e maggiori distanze sono opportune qualora la facciata del fabbricato della proprietà confinante, che si affaccia sull'area dove si trova la struttura di compostaggio, sia finestrata e occupata da locali tipo cucine e camere.
6. Qualora durante i controlli eseguiti dal Gestore del servizio, sui composter assegnati dallo stesso o in quelli precedentemente assegnati dal Comune in comodato d'uso gratuito alle utenze domestiche, venisse accertata la mancata o scorretta utilizzazione degli stessi, l'utenza assegnataria dovrà restituire la struttura in questione, con conseguente decadenza del diritto di riduzione della relativa tariffa. Fatti salvi i diritti di proprietà, la decadenza della riduzione si applica anche nel caso di mancata o scorretta utilizzazione delle concimaie e dei composter acquistati direttamente da parte dell'utenza domestica.
7. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del

- materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Articolo 10 – Centro comunale di raccolta

1. Il Centro comunale di raccolta è costituito da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani (elencati nell'allegato I, paragrafo 4.2 del DM 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni) conferiti in maniera differenziata come da specifico regolamento di gestione del centro comunale di raccolta.

Art. 11 Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter) del Dlgs. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques del Dlgs. 152/2006.
2. Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, con le modalità e le riduzioni nel regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti.

Articolo 12 – Esercizi stagionali

1. Gli esercizi stagionali (quali piscine, campeggi, ecc...) devono far pervenire all'Amministrazione comunale con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero l'attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato.
2. È obbligo dei titolari degli esercizi di cui al comma 1 provvedere all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal Comune.

Articolo 13 – Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto

1. Il Gestore, o eventuali altri soggetti ai quali sia stata appaltata l'esecuzione di singole attività connesse alla gestione del servizio di raccolta e trasporto, devono essere imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal decreto stesso.
2. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento o alla stazione di trasferimento è effettuato con automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, in modo da evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. Gli automezzi possono essere autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato e simili. Gli automezzi devono inoltre essere tenuti in efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati, revisionati, ed a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.
3. Se necessario, il trasporto dei rifiuti può essere fatto con automezzi di modeste

dimensioni, anche se privi di apparecchiatura per la compattazione. In tal caso, anche in relazione alla distanza dal centro di conferimento dei rifiuti, il gestore, ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. 152/06 che autorizza la libera sosta dei veicoli e le attrezzature in assetto di trasporto per non più di 48 ore (escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione), può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti siano provvisoriamente stoccati in appositi containers, oppure riversati direttamente nei mezzi con compattatore. In tali casi il gestore deve evitare ogni spandimento o scarico di rifiuto a terra.

Articolo 14 – Destinazione dei rifiuti raccolti

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani residui conferiti al servizio avviene a cura del Gestore presso impianti in esercizio all'interno dell'Ambito territoriale ottimale
2. I rifiuti urbani sono destinati ad impianti di recupero e/o selezione individuati dal Gestore.

Articolo 15 – Attività di gestione a scopo non professionale

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.
2. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il Gestore del servizio, previo nulla osta dei Comuni interessati.
3. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie.
4. Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi del Gestore del servizio.

Articolo 16 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Comune autonomamente o per il tramite del Gestore, ma comunque in accordo con il Gestore, promuove campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini. Con cadenza periodica o all'occorrenza, i cittadini sono informati dei risultati raggiunti, in particolare per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e il livello di raccolta differenziata.
2. Vengono favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.

Articolo 17 – Spazzamento e lavaggio strade

1. Il servizio di spazzamento e lavaggio strade viene effettuato entro il perimetro, con le modalità e le frequenze delineate nel Piano Finanziario secondo le effettive necessità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi, la cui pulizia è a carico del concessionario o utente.
2. All'interno del perimetro definito, lo spazzamento del suolo deve essere eseguito in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
 - a. le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b. le piazze;
 - c. i marciapiedi;
 - d. le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade;

- e. i percorsi pedonali anche coperti.
 - f. Le piste ciclabili.
3. Il servizio di spazzamento meccanico con macchine operatrici e il lavaggio con lava strade può essere attuato posizionando apposita segnaletica mobile o fissa indicante l'orario ed il giorno in cui si svolge il servizio. Il materiale raccolto deve essere trasportato e trattato in impianti autorizzati a norma di legge.
 4. Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento possono essere vietati il parcheggio e comunque l'occupazione di spazi pubblici in giorni e orari prefissati.

Articolo 18 – Cestini stradali

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura da parte dei passanti, il Comune provvede, ove riterrà opportuno, ad installare appositi cestini o contenitori simili su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, la cui gestione viene assicurata dal Gestore del servizio.
2. E' vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori.

Articolo 19 – Raccolta di rifiuti abbandonati

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi dal Gestore, anche su richiesta del Comune. Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.
2. L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.
3. Per attività di messa in sicurezza d'emergenza il Comune può avvalersi del Gestore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 20 – Carogne di animali

1. Il Comune provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente quando previsto dalla legge) delle spoglie di animali domestici e selvatici rinvenuti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione comunale, anche su indicazione dei Servizi veterinari competenti.

Articolo 21 – Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, e gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.
2. Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative di cui al comma precedente su area pubblica o di uso pubblico,

sono tenuti a dare preavviso agli uffici preposti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l'organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti. Allo stesso fine gli uffici Comunali che sono in possesso di informazioni utili circa lo svolgimento delle medesime iniziative devono trasmetterle al gestore con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento.

3. Il Gestore può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Articolo 22 – Aree di sosta nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti. Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, in particolare conferendo i rifiuti in modo differenziato e lasciando l'area sgombra da rifiuti abbandonati, in particolare ingombranti.

Articolo 23 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente vengono gestiti con le modalità ordinarie, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:
 - confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
 - depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
 - avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.
4. Il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Articolo 24 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili,

devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione secondo quanto disposto dalla normativa in vigore (D. Lgs. 24.06.2003 n.209 e s.m.i.).

Articolo 25 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattrice agricola che perda zolle di terra sulla pubblica via).
3. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Gestore del servizio che può rivalersi sui responsabili.

Articolo 26 – Obblighi e divieti

1. La responsabilità del conferimento corretto del rifiuto urbano ricade in capo al produttore del rifiuto medesimo che deve rispettare le norme del presente regolamento.
2. Fatti salvi gli obblighi e divieti previsti in altre parti del presente regolamento:
 - a) I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente.
 - b) Chiunque conferisca il rifiuto deve attenersi alle seguenti regole generali:
 1. gli sportelli dei contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere lasciati chiusi dopo l'uso;
 2. il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica qualora previsti;
 3. nel caso il sistema di raccolta preveda il ritiro domiciliare, i rifiuti devono essere esposti la sera prima del giorno previsto per la raccolta in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene eseguita la raccolta stessa;
 4. se il conferimento è fatto tramite sacchi, questi devono essere ben chiusi;
 5. chi conferisce il rifiuto per mezzo di contenitori è tenuto a mantenere gli stessi puliti e decorosi;
 6. in caso di servizio domiciliare, il conferimento deve avvenire, di norma, su area pubblica nel punto più prossimo alla sede stradale che sia comunque idoneo ad evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; nel caso in cui l'individuazione del punto di conferimento ottimale sia complessa o controversa, il produttore deve attenersi alle indicazioni impartite dal Gestore nel rispetto del presente regolamento;
 7. nel caso di vicoli stretti o in altri casi in cui il Gestore, lo ritenga necessario per la miglior funzionalità ed economicità del servizio, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso alla strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Gestore.

8. gli oggetti taglienti o acuminati, se conferiti in sacchi, devono essere protetti in modo da evitare danni agli operatori della raccolta. Tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità;
9. il conferimento dei rifiuti per i quali è previsto l'uso di apposito contenitore può essere fatto solo all'interno del contenitore stesso; pertanto non è possibile conferire il rifiuto sfuso o in sacchi all'esterno del contenitore, salvo diversa indicazione del Gestore;
10. le ceneri, comunque spente e fredde, e qualsiasi altro materiale polverulento deve essere conferito chiuso in sacchi.

c) In particolare è vietato:

1. l'abbandono e il deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori;
2. il conferimento e/o l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto compresi i rifiuti particolari, anche se in sacchi perfettamente sigillati, al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente previsti o, comunque, in difformità da quanto previsto dal sistema di raccolta;
3. è proibito anche il conferimento in contenitori affidati in modo personale ad altri utenti
4. l'esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti;
5. trattare, bruciare, depositare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, eliminare i rifiuti sul proprio fondo, bruciandoli all'aperto, sotterrandoli o facendoli marcire, fatto salvo il compostaggio se praticato nelle modalità corrette; è fatta salva inoltre la combustione di scarti vegetali secchi, effettuata in ottemperanza alla normativa vigente;
6. ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;
7. è inoltre vietato il conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile;
8. mescolare ai rifiuti sostanze escluse dal servizio
9. il conferimento al servizio di rifiuti speciali per i quali non sia stato istituito servizio pubblico integrativo;
10. il conferimento al servizio di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico;
11. il conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente;
12. il conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta;
13. il conferimento di rifiuti sciolti o inseriti in sacchetti non ben chiusi o che, più in generale, abbiano caratteristiche tali da complicare le operazioni di raccolta o provocare danni;
14. il conferimento all'interno dei contenitori o sacchi del servizio domiciliare di materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi;
15. il conferimento di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
16. introdurre materiali ingombranti tali da poter inceppare il sistema della

bocca di conferimento e di compattazione dei sistemi multiutenza o delle isole interraste;

17. il conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Gestore;
18. il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
19. il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso.
20. Il conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta;
21. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l'abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, o lo spandimento di olio e simili;
22. il danneggiamento o l'imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori;
23. il furto o lo spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi;
24. affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori in assenza di autorizzazione;
25. il tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio ed al controllo;
26. È vietato introdurre qualunque tipologia di rifiuto nei pozzetti stradali, in qualsiasi maniera, anche a seguito del lavaggio di strade;
27. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti in fognatura;
28. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private, se non preventivamente autorizzate dal Gestore del servizio o dal Comune;
29. La detenzione iniziale del rifiuto deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso. Il produttore è tenuto a conservare i rifiuti separatamente a seconda della destinazione finale in conformità con le disposizioni riguardanti la raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

d) Non viene considerato abbandono:

1. il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;
 2. il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti.
3. I produttori di rifiuti urbani hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dal Comune e dal Gestore necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti, fatte salve le norme sulla tutela dei dati personali (Regolamento n. 679/2016 e s.m.i.).

TITOLO 3 CONTROLLI, SANZIONI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 27 – Competenza e giurisdizione

1. Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 6 della L.R. 3/2000 la Provincia è preposta al controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti.
2. Ai sensi dell'art. 262 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatte salve le altre disposizioni della L.

24/11/1981 n.689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art. 226, comma 1, per le quali è competente il Comune.

Articolo 28 – Controlli e vigilanza

1. La polizia locale oltre che i dipendenti comunali a ciò formalmente incaricati, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Articolo 29 – Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle norme vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Articolo 30 – Sanzioni generali

1. Salvo quanto previsto dalle norme statali e regionali, per le violazioni previste dal presente regolamento sarà applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 con le modalità previste dalla stessa legge.
2. Ai sensi dell'Art 255 del DL Testo Unico Ambientale, si prevede la sanzione amministrativa da €. 300,00 (trecento/00) ad €. 3.000,00 (tremila/00) per chiunque abbandona rifiuti. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione è raddoppiata.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, in particolare a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 31 – Sanzioni specifiche

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO
ART.7 – comma 3 ART. 26 – comma 2	Divieto per le utenze non domestiche di esposizione dei propri contenitori sul suolo pubblico al di fuori dei giorni e delle modalità stabilite e/o rifiuti non adeguatamente confezionati.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.21 – comma 1	Commercio ambulante: obbligo di pulizia del singolo posteggio entro 1 ora dall'orario di chiusura.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.21 – comma 1	Aree occupate da spettacoli di tipo saltuario: obbligo di pulizia delle aree in questione durante e dopo l'uso delle stesse	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.21 – comma 1	Aree utilizzate per manifestazioni pubbliche: obbligo dei promotori di pulizia dei rifiuti prodotti e/o abbandonati dai frequentatori.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART. 22	Aree sosta nomadi: obbligo pulizia	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.26 – comma 2c) 7.	Cernita, rovistamento e prelievo rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio pubblico	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.26 – comma 2c) 25.	Affiggere sui contenitori pubblici materiali di qualunque natura o dimensione.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.26 – comma 2c) 24.	Spostare danneggiare o rubare i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti assegnati alle varie utenze domestiche e non domestiche	Euro 100,00	Euro 500,00

ART.26 – comma 2c) 26.	Comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti allo spazzamento negli orari prefissati.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.26 – comma 2c) 16. – 17.	Conferire al servizio di raccolta materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni consistenza ed altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.26 – comma 2c) 18.	Conferire rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori, sono stati predisposti e assegnati.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.26 – comma 2c) 19.	Uso dei servizi pubblici inerenti la gestione dei rifiuti da parte di utenti non residenti nel territorio comunale.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.26 – comma 2c) 12. -13.	Conferire al servizio di raccolta rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché materiali accesi, non completamente spenti o comunque tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.26– comma 2c) 8.	Conferire nei contenitori per il secco non riciclabile o dell'umido, rifiuti riciclabili ovvero conferimento errato delle frazioni riciclabili	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.26 – comma 2c) 9.	Miscelazione dei rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.26 – comma 2c).	Abbandono di piccoli rifiuti sul suolo (bucce, pezzi di carta, pezzi di pane, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte di cani o di altri animali, spandimento di olio e simili.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.26 – comma 2c) 6.	Combustione o interrimento rifiuti sul proprio fondo	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.26 – comma 2c) 28.	Introdurre qualunque tipo di rifiuti nei pozzetti stradali.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.26 – comma 2c) 29.	Smaltimento dei rifiuti in fognatura.	Euro 100,00	Euro 500,00
ART.26 – comma 2c) 30.	Attivazione iniziative di raccolta differenziata non autorizzate	Euro 100,00	Euro 500,00

4. Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge n.689 del 24.11.1981 ed eventuali modificazioni.
5. In ogni fattispecie si graduerà la sanzione alla gravità della violazione con riguardo alla eventuale recidività del fatto.

Articolo 32 – Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

Articolo 33 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge.
2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia, nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali.